

Tribunale di Messina Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza de art. 151 c.p.c.

RICORRENTI: 1) **PATTI Giuseppina**, nata a Milazzo (ME) il 24.08.1973 e residente in Rometta (ME), codice fiscale: PTT GPP 73M64 F206I; 2) **RANERI Giuseppa Maria**, nata ad Ali Terme (ME) il 15.11.1971 ed ivi residente in Via F. Crispi n. 371, codice fiscale: RNR GPP 71S55 A201C, entrambi rappresentanti e difesi dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32 - PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliati in Messina Via Cesareo n. 29 presso lo Studio dell'Avv. Salvatore Ponz de Leon, in virtù di mandati in calce al presente atto;

CONTRO

RESISTENTI: 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro-tempore n persona del Dirigente rappresentante pro tempore; 2) **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona del Dirigente rappresentante pro tempore; 3) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Via dei Mille Is. 221 n. 65;

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017

PREMESSA

I ricorrenti sono tutti abilitati alla professione docente in virtù del conseguimento del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (come da certificazione allegate – **Doc.1**). Difatti, il diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002 è a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege*, in virtù di quanto è stato affermato con il DPR del 25.3.2014 pubblicato sulla GU n. 111 del 15.5.2014, sulla base del parere 4929/2012 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro l'a.s. 2001/02.



Con nota tecnica n. 2198 del 30.6.2015, il Ministero ha disposto l’inserimento nelle GAE a pieno titolo dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 destinatari di un provvedimento giurisdizionale favorevole e, con riserva, invece, per tutti coloro i quali hanno un giudizio ancora pendente.

Con successiva circolare del 6.7.2015 n. 19621, il Ministero - a precisazione di quanto statuito con la precedente nota - ha disposto l’esclusione dalle predette graduatorie di quanti, pur essendo in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002, non possono invocare alcun provvedimento (neanche di natura cautelare) favorevole o in pendenza di giudizio.

I diplomati magistrali, quindi, a causa del disconoscimento – fino al mese di marzo del 2014 – del valore abilitante del titolo da essi posseduto, non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa, restando relegati per anni nelle graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.

In realtà, gli odierni istanti erano e sono in possesso dei titoli per l’accesso alle c.d. “graduatorie permanenti”, oggi, a seguito dell’art. 1 comma 605 lett. c) e 607, L. 296/06, definite “graduatorie ad esaurimento” (GAE) del personale docente ed educativo della Provincia di Messina, per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizione di contratti a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell’Istruzione (MIUR) per la Provincia di Messina.

Ne deriva che, i ricorrenti aspirano ad essere inclusi, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Messina valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell’art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

Le suddette graduatorie predisposte in ciascuna provincia, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, a seguito delle disposizioni di cui alla legge n. 143/2004, n. 143 e *succ.* modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento *comunque posseduti*.



In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

L'art. 1 del D.L. n. 97 del 7.4.2004, convertito con modificazione in legge 4 giugno 2004 n. 143, in particolare, ha previsto " *A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 2997 e successive modificazione (..) sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione (cd. III fascia) (..) in base alla Tabella allegata al presente decreto. (...).*

Quest'ultima tabella è denominata: "*TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296)*" ed al punto A), a sua volta denominato *TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA* viene previsto - lettera A.1) - il riconoscimento di ben 12 punti per i seguenti titoli abilitanti che danno accesso alla graduatoria:

- *il superamento di un concorso per titoli ed esami;*
- *il superamento di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità;*
- *il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);*
- *l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente.*

È dunque evidente che il titolo abilitante all'insegnamento "*comunque posseduto*" è titolo valido per poter essere inseriti nelle graduatorie per cui è causa.

In definitiva, l'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento ed ha statuito, fra l'altro, che "*Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di*



abilitazione,(...)”, per cui ha escluso la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma salvo l’inserimento dei *"docenti già in possesso di abilitazione"*.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria *“a esaurimento”* proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l’inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l’inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Alla luce della normativa sopra esposta, ne deriva che i ricorrenti non sono *“nuovi abilitati”*, nel senso che il conseguimento del titolo abilitante è avvenuto per tutti entro l’a.s. 2001/2002.

Ed ancora, l’art. 10, comma 5, della legge recante norme per la *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l’ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all’assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

Pur versando in una situazione di precariato, i diplomati ante 2001/2002 hanno, quindi, diritto di chiedere l’inserimento in GAE anche in vista delle immissioni in ruolo future atteso che, allo stato, il prossimo anno, le GAE saranno ancora il serbatoio dal quale attingere per l’individuazione dei docenti destinatari di contratti a tempo indeterminato.

Giurisdizione del giudice del lavoro

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell’attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad



esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse.

Tale posizione è divenuta di “*diritto soggettivo*” poiché concerne una “*pretesa*” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (V. Cassazione Civile n. 6752 del 2 aprile 2015 che richiama precedenti Cass. Sez. Un. n. 16756/14 e Cass. Sez. Unite n. 3032/11).

Ed ancora, la Suprema Corte di Cassazione SS. UU. con ordinanza n. 27991 del 24.9.2013 ha precisato che *"le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinariovenendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (...) a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione."*

Tale orientamento è stato condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha ritenuto la cognizione del giudice ordinario sia sulle controversie relative all’aggiornamento delle graduatorie concorsuali, sia sulle controversie aventi ad oggetto l’inserimento nelle graduatorie stesse di soggetti dotati di determinati requisiti (Consiglio di Stato Sez. VI Sente. n. 2625/2014).

Lo stesso Tar Lazio, sez. III, con sentenza del 2 luglio 2015, n. 8838, ha, inoltre, recentemente confermato la propria carenza di giurisdizione proprio in relazione alle controversie volte all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali in quanto *"sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto"* (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).



Sotto tale profilo, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella amministrativa sopra richiamate, la giurisdizione relativa alle graduatorie del personale docente spetta al giudice amministrativo esclusivamente nelle ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'atto regolamentare, che disciplina la formazione delle graduatorie, ma non per le controversie relative all'inserimento o alla collocazione del personale docente nelle graduatorie medesime (cfr. in senso conforme ordinanza Tribunale di Pordenone 11.6.2015, Tribunale di Como del 16.5.2015, Tribunale di Livorno del 25.6.2015)

Per ragioni di completezza, si rileva come lo stesso DM. 325/2014 sancisce espressamente all'art. 11, che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro"*.

Riconoscimento validità abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002

Per meglio chiarire i profili della vicenda per cui è causa, occorre ricordare che i ricorrenti non sono state mai messi nelle condizioni di ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE), in quanto il MIUR, nei vari decreti ministeriali per l'aggiornamento di tali graduatorie, non ha mai riconosciuto la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti con il vecchio ordinamento.

Difatti, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stato riconosciuto, in sede contenziosa, quale *titolo abilitante* in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013.

Secondo tale parere, infatti, *"prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297"*.

Una volta riconosciuto il valore abilitante del suddetto titolo, il MIUR - in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie previsto con il D.M. 235 del primo aprile 2014 per il triennio 2014-2017 - avrebbe, quindi, dovuto porre rimedio alla gravissima ingiustizia subita in tutti questi



anni dai ricorrenti, concedendo agli stessi la possibilità di inserimento nelle graduatorie riservate appunto agli abilitati.

Il suindicato D.M. n. 235/2014 (recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017), in maniera del tutto illegittima, tuttavia, non ha concesso ai docenti titolari del citato diploma magistrale la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Sul punto, occorre sottolineare che il citato D.M. 235/2014 ha previsto solo la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria;

Tale facoltà di aggiornamento è stata concessa, peraltro, solo ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa, e di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “Istanze on line” ed impedita, di fatto, ai ricorrenti.

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014 all'art. 9 commi 2 e 3, rubricato “*Modalità di presentazione delle domande*” la domanda (di permanenza / di aggiornamento) “...dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB...secondo le seguenti modalità...”

Lo stesso D.M. 235/2014 al successivo l'art. 10 comma 2 lettera b, rubricato “*regolarizzazioni ed esclusioni*” stabilisce che “...è motivo di esclusione, la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9 commi 2 e 3”.

Ne deriva che, essendo consentito solo l'inserimento della domanda via web e non con altre modalità nella piattaforma web denominata “Istanze on line”, non riconoscendo ab origine come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, il suddetto d.m. non ha dato la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR e, conseguentemente, di presentare la domanda in maniera da poter accedere all'immissione a ruolo e all'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR.

Ne deriva che le domande di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) - da sempre - sono state dal MIUR riservate solo ed esclusivamente ai docenti muniti di abilitazione.

Mentre, ai ricorrenti diplomati ante 2001-2002– soggetti non registrati nella piattaforma telematica denominata “Istanze on line” e, quindi, sprovvisti del relativo codice di accesso - la presentazione della domanda di inserimento in forza del solo diploma abilitante non è mai stata consentita in quanto



ciò presupponeva una attività autorizzatoria recettiva da parte del MIUR (consegna del codice di accesso !!).

Ed ancora, in coerenza con il DPR 25.3.2014 (che ha riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale) il Ministero ha emanato il **D.M. 2014 n. 353**, con il quale nell'emettere le disposizioni per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ha ammesso anche i diplomati magistrali ante anno scolastico 2001-2002 alla presentazione delle domande per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Analogo riconoscimento, invece non è avvenuto a favore dei diplomati magistrali nel D.M. n. 235/2015 contenente le disposizioni sull'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017.

Tuttavia, il Tar Lazio – Sezione Terza Bis, in data 22.10.2015, con l'[Ordinanza cautelare](#) n. 4568, in merito al ricorso proposto da numerosi ricorrenti, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del suindicato decreto del M.I.U.R. n. 325 del 03.06.2015, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento nella fascia aggiuntiva (IV^ Fascia) i docenti in possesso del diploma di maturità magistrale abilitante, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ha stabilito che *“con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n. 325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n. 235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del Consiglio di stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati”*.

Ne deriva che il detto decreto ministeriale n. 325/2015 deve ritenersi nullo, in quanto adottato in violazione di una sentenza passata in giudicato e che la pronuncia del Consiglio di Stato (con sentenza 1973/2015) di annullamento del DM 235/2014 fa stato nei confronti di tutti gli interessati.

Tardività nella presentazione della domanda

Per completezza di esposizione, parte ricorrente evidenzia quanto segue:

- A) l'art. 1, co. 605, della legge n. 296/2006** (laddove impone al MIUR di fare *"salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di*



abilitazione") **non introduce un limite temporale** di azionabilità del titolo abilitante già conseguito, bensì una norma prescrittiva per l'amministrazione la quale, in sede di emanazione dei vari decreti di inserimento e di aggiornamento delle GAE, doveva conformarsi al disposto normativo consentendo l'inserimento nelle GAE dei docenti che - come i ricorrenti - erano già in possesso di un titolo abilitante alla data di entrata in vigore della l. n. 296/2006;

B) il Miur, nei decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle GAE, ha sempre disatteso tale disposizione perché non ha mai consentito ai diplomati magistrali di presentare domanda di inserimento nelle GAE, in quanto nei vari DM emanati ha sempre disconosciuto il valore abilitante dei diplomi magistrali;

C) La P.A., tramite una serie di **decreti ministeriali** (poi anche dichiarati illegittimi) **non ha mai permesso ai ricorrenti di presentare domanda per l'inserimento nella GAE**, anche perché tale domanda doveva avvenire (a pena di inammissibilità), mediante il portale web a cui i ricorrenti non avevano accesso. Le domande effettuate in forma cartacea dai ricorrenti, infatti, non sono state accettate dal MIUR.

Di conseguenza non si può ritenere tardiva la domanda presentata dai ricorrenti, quando, invece, le regole e le modalità procedurali, fissate unilateralmente dall'amministrazione per l'inserimento nelle GAE, non hanno mai messo gli interessati nelle condizioni di produrre la domanda.

D) Il diritto all'inserimento nelle GAE, peraltro, si configura come un diritto soggettivo e non come un interesse legittimo. Se così è, allora non ha neppure senso parlare di domanda "tardiva", in quanto, in tema di diritti soggettivi, l'estinzione avviene secondo le regole del codice civile sulla prescrizione. A tal proposito si segnala che, come sostenuto in controversia del tutto analoga dal Tribunale del Lavoro di Pordenone (RG 310/15 dr. Riccio Cobucci): **"In base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere**. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso SS.UU. n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato ed il DPR 235/14.

I ricorrenti, pertanto, non hanno visto prescrivere alcun diritto, poiché fino al 2014 esso non era mai stato loro riconosciuto.

In realtà la L. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo



all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001-2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria ad esaurimento.

In ogni caso, anche ove il corso della prescrizione si volesse far decorrere dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/06), il termine decennale, ad oggi, non sarebbe comunque ancora decorso.

- E) le S.U. della Cassazione hanno più volte confermato che le graduatorie ad esaurimento non costituiscono provvedimenti amministrativi, bensì atti di diritto privato, posti in essere dal MIUR con i poteri e le capacità dei datori di lavoro privati, in quanto il legislatore attribuisce ai docenti in possesso dei requisiti per l'inserimento nelle GAE un vero e proprio diritto soggettivo perfetto all'inserimento nelle stesse; un diritto soggettivo tutelabile, dunque, dinanzi al giudice ordinario entro il termine decennale di prescrizione, con conseguente inapplicabilità dell'onere di presentazione della domanda amministrativa e dei termini di decadenza previsti a tutela delle sole posizioni giuridiche di interesse legittimo;
- F) In ogni caso, i vari decreti ministeriali (successivamente annullati) gerarchicamente costituiscono fonte secondaria, con la conseguenza che non possono introdurre una decadenza e/o tardività che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.

Come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato sussiste "**l'attualità dell'interesse** degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria" (Cons. St. n. 3673 del 2015)

Il Miur ed i vari provvedimenti ministeriali hanno, quindi, violato anche i principi di buona fede, affidamento, correttezza e di leale collaborazione, di cui all'art. 1175 c.c. e 1337 c.c. e agli artt. 2 e 97 della Cost.



Ed ancora, secondo la Cass. (02.5.2006 n. 10127) *"il semplice fatto di ritardare l'esercizio di un proprio diritto, se non finalizzato a produrre un danno alla controparte ... non dà luogo a una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e non è causa per escludere la tutela dello stesso diritto"*.

In ogni caso, di tardività al diritto può parlarsi solo nei limiti in cui il lavoratore sia stato messo nelle condizioni di esercitare tale diritto, mentre gli attuali ricorrenti non sono stati mai messi nelle condizioni di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

I decreti ministeriali citati violano, dunque, anche gli artt. 1218 e 1256 del c.c. poiché il solo preteso inadempimento (consistente nella mancata presentazione della domanda di inserimento nelle GAE) non è certo imputabile ai lavoratori-ricorrenti, per cui l'onere di previa presentazione della domanda *"non può trovare applicazione in base al principio ad impossibilia nemo tenetur se il lesus si sia trovato nella non colpevole impossibilità di provvedere al detto adempimento."* Così: Cassazione civile sez. III 24/07/2012, n. 12896

Parimenti fondata risulta, altresì, la pretesa dei ricorrenti all'inserimento nella III fascia in cui avrebbero avuto diritto di essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero, il quale anche dopo il riconoscimento, ha però continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha solo riconosciuto ai fini della iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo determinato.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, con la **sentenza n. 1973 del 16/04/2015**, ha ribadito il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 e, per l'effetto, ha annullato decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui tale atto regolamentare precludeva ai medesimi diplomati (vecchio ordinamento) l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della*



pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

E ancora "[...] *Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]*" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Tale sentenza ha efficacia *erga omnes* in quanto il decreto impugnato è un atto a contenuto generale ed inscindibile; l'annullamento ha, quindi, effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

Ed ancora, lo stesso Consiglio di Stato, con diverse pronunce di merito (sentenza n. 3628/2015, nn. 3673 e 3675/2015, n. 3788/2015, 4232/2015, n. 5439/2015), è intervenuto nuovamente ed in senso positivo sulla questione affermando i seguenti principi: “ *Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. [...]*. Secondo il Consiglio di Stato, quindi, “ *all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie*”. Anche l'Adunanza Plenaria con **la recente ordinanza n. 1 emessa il 27 aprile 2016** ha confermato il diritto dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale ante 2000/2001 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento : “*non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti*



muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti in GAE".

Il Consiglio di Stato, dunque, ha chiarito che nessuna norma di rango primario impedisce l'attuale inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso di abilitazione.

L'unica ragione per la quale ad oggi i ricorrenti non sono inclusi nelle GAE risiede esclusivamente nell'illegittimo comportamento del MIUR che, in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, non ha mai concesso l'ingresso nelle graduatorie ai docenti abilitati con il diploma magistrale, e ciò per l'erronea convinzione che il titolo dagli stessi posseduto non fosse abilitante.

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, i ricorrenti – tramite il sottoscritto avvocato - hanno inviato delle diffide via PEC e, con raccomandata a.r., regolarmente ricevute dall'Amministrazione resistente (**Doc. 2**) per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

Anche tali diffide, però, non hanno sortito effetto.

La domanda cartacea è stata regolarmente inviata dalle ricorrenti con raccomandata a.r. e/o protocollata dall'Ufficio competente (**Doc.3**) **entro l'08.07.2016**, così come previsto dal **D.M. 495 del 22.6.2016**;

La recente giurisprudenza di merito si è poi allineata con tale orientamento, accogliendo il ricorso d'urgenza ex art. 700 cp.c. di diversi docenti con il diploma magistrale, ordinando l'annullamento dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle GAE ed ordinando, per l'effetto, il relativo inserimento immediato nelle graduatorie ad esaurimento territorialmente competenti (cfr. in tal senso: Tribunale di Avezzano 14.6.2015; Tribunale di Cremona 12.6.2015; ordinanza del Tribunale di Ferrara del 13.8.2015, Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 9.9.2015, ordinanza Tribunale di Pordenone dell'11.6.2015, Ordinanza del Tribunale di Pordenone del 14.7.2015).



In particolare, il Tribunale di Pordenone, Sez. Lavoro con Ordinanza dell'11.6.2015 considera fondato il **fumus** dei ricorrenti statuendo che: *“il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. accademico 2001-2002, l'accesso alle graduatorie, siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese dei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di titolo abilitante....”*

In merito, poi alla prescrizione del diritto dei ricorrenti il Tribunale de qua spiega: *“non può parlarsi di prescrizione del diritto in quanto il base all'art. 2935 c.c. la prescrizione ordinaria (10 anni) comincia a decorrere dl giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è avvenuta ad esistere solo alla fine del 2013, con il parere positivo del Consiglio di Stato e D.P.R. 235/2014. I ricorrenti pertanto, non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non è stato mai riconosciuto”*

Periculum in mora

Se il *fumus* deve considerarsi evidente e, pertanto, fondato, il *periculum* lo è ancor più.

Il danno è grave ed irreparabile perché il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento va tutelato nell'immediatezza, determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile ovvero la perdita di opportunità dei ricorrenti di occupazione all'interno della scuola statale, con conseguente condanna ad una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente, con conseguente svilimento della propria professionalità.

L'eventuale inserimento a distanza di anni, nell'attesa della definizione del procedimento ordinario eventualmente instauratosi in luogo del presente ricorso cautelare, non sarebbe idoneo a garantire il diritto dei ricorrenti ad essere subito inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per ottenere nomine a tempo indeterminato, violando, altresì, il diritto costituzionalmente garantito (artt. 2 e 24 Cost.) all'avviamento al lavoro di soggetti, come i ricorrenti, del tutto idonei all'insegnamento perché forniti del titolo abilitante.

Tale danno non potrebbe mai essere integralmente risarcito in via pecuniaria, in quanto lo stesso non include solo la perdita economica degli stipendi ed indennità di legge, ma anche la **perdita di**



opportunità di occupazione all'interno della scuola statale, la permanenza degli odierni reclamanti in una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente, con conseguente **svilimento della propria professionalità**, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre ad **incidere sulla qualità della vita degli stessi e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto** come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche **mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali**.

Si rende, pertanto, necessario una misura cautelare che consenta ai ricorrenti di poter partecipare alle prossime imminenti immissioni a ruolo al fine di evitare un pregiudizio irreparabile e non risarcibile per equivalente nascente dalla indisponibilità di posti da ricoprire ad esito del presente giudizio. Infatti l'inserimento nella graduatoria permanente è propedeutica e condizione necessaria per l'immissione in ruolo e per la stipula dei contratti a tempo indeterminato che sono prorogati in parte al 30/06/2016 per la classe di concorso EEEE e a settembre 2016 per la classe di concorso AAAA.

Infatti, il recente piano straordinario di immissione in ruolo ha stabilizzato una buona parte dei precari della scuola scegliendogli tra gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dai quali ingiustamente sono stati esclusi **i ricorrenti esclusi dai contratti a tempo indeterminato**.

La legge in corso di approvazione recante norme per la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, in particolare prevede che per l'anno scolastico 2016/2017 ossia entro il mese di agosto 2016 chi non è stato assunto col piano straordinario ha ancora la possibilità di essere assunto se risulta già inserito nelle graduatorie permanenti.

Tanto più che oggi, il danno grave e irreparabile che potrebbero subire i ricorrenti, è reso ancora più imminente dalla pubblicazione da parte del Ministro in carica dei bandi di concorso finalizzati, in attuazione della L. 107/2015, al reclutamento di circa altre 63.000 unità, docenti che stante alle previsioni piuttosto ufficiali dovrebbero entrare in cattedra già con decorrenza Settembre 2016. Quindi ove non si ottenga in tempi stretti un provvedimento che obblighi il MIUR a consentire l'inserimento dei ricorrenti col diploma abilitante nella attuale graduatoria permanente ad esaurimento sussiste il rischio concreto, per i ricorrenti, di veder sfumata per sempre ogni chance di poter legittimamente insegnare in virtù del proprio titolo abilitante.



Infatti la riforma della scuola ha congelato le assunzioni per gli asili e scuola materna, in attesa del varo del nuovo progetto 0-6. La legge delega è ancora in alto mare ma prevede la decadenza delle vecchie graduatorie nel momento della pubblicazione delle nuove. Ove infatti il c.d. concorso scuola 2016 venisse ultimato prima della fine dell'estate i ricorrenti non potranno più essere assunti in ragione delle GAE attuali e vedranno definitivamente pregiudicati dall'essere stabilizzati con contratto a tempo indeterminato.

Se invece prima dell'estate fossero già inseriti in graduatoria potrebbero accedere alle immissioni a ruolo per l'anno scolastico 2016/2017 quantomeno per la classe di concorso AAAA.

Ne deriva che un eventuale provvedimento favorevole da parte di codesto Tribunale adito comporterebbe, infatti l'inserimento con riserva degli odierni ricorrenti nelle GAE; diversamente gli stessi – pur avendone diritto essendo in possesso di diploma magistrale – non potrebbero accedere al ruolo nelle istituzioni scolastiche con tutte le garanzie economiche e di stabilità lavorativa che tale posizione implica.

In tal senso il Tribunale di Pordenone con ordinanze 11/6/2015, 14/07/2015, 20/07/2015 dichiara che **esiste pericolo grave ed irreparabile** per il ricorrente il quale non vedendosi riconosciuto l'inserimento nel GAE non avrà più alcuna possibilità di poter partecipare alle assunzioni previste nella riforma della scuola da poco approvata né ad effettuare supplenze future in quanto le graduatorie esistenti con decorrenza il 1/9/2015 hanno perso efficacia.

Anche il Tribunale di Como con ordinanza 27/7/2015 così si è espresso: ” *Il pericolo grave ed irreparabile derivante dalla protrazione dell'esclusione dalla graduatoria è attuale e concreto alla luce del varo del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 13/07/2015 n. 107*”.

L'urgenza di ottenere una immediata decisione in tal senso si giustifica, inoltre, alla luce della recente circolare n. 0019621 del 6.7.2015 che, nel rispondere ai quesiti richiesti dagli Uffici Scolastici Regionali a seguito della nota tecnica n. 2198 del 30.6.2015 relativa alla procedura di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001 -2002, ha previsto da una parte, l'inserimento nelle predette graduatorie a pieno titolo dei soggetti destinatari di una sentenza ad essi favorevole e con riserva dei soli docenti destinatari, quali parti in causa di relativo contenzioso, di un provvedimento cautelare favorevole; dall'altra ha



stabilito l'esclusione dalle GAE dei soggetti che non possono invocare alcun provvedimento giudiziale ad essi favorevole pur in pendenza di giudizio.

A maggior ragione, l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 700 c.p.c. emerge dal contenuto normativo della riforma scolastica "Buona Scuola", già approvata, secondo cui i soggetti che potranno essere interessati dal piano straordinario di assunzione previsto dalla riforma de qua saranno solo ed esclusivamente i docenti già inseriti nelle GAE; di conseguenza, sussiste a parere di codesta difesa, il *periculum in mora* di un danno grave ed irreparabile per i ricorrenti, i quali non essendo stati iscritti nelle GAE, saranno esclusi dalle immissioni in ruolo e dalle supplenze lunghe. In tal senso si è di recente espresso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, il quale nel riconoscere la sussistenza del *periculum* ha richiamato il DDL sulla Buona Scuola motivando che : *"il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle GAE fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Il disegno di legge di riforma della scuola al co. 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente. Esiste quindi, un pericolo grave ed irreparabile per i docenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GAE della Provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della scuola appena approvata né a supplenze future... va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dagli odierni ricorrenti"* (cfr. Ordinanza 11.6.2015 Tribunale di Pordenone).

E' evidente che una decisione da parte del Tribunale adito che pervenisse dopo la conclusione del c.d. piano di assunzione straordinario, ossia dopo la conclusione della c.d. Fase C e/o dopo indizione del prossimo concorso pubblico, sarebbe tardiva ed inutile.

I ricorrenti sarebbero infatti del tutto esclusi dalla GAE e dal c.d. piano straordinario di assunzioni, trovandosi nell'impossibilità giuridica di essere destinatari di contratti per nomine sia tempo indeterminato che a tempo determinato nelle scuole statali.

Un danno di questo genere sarebbe pertanto irreparabile atteso che nessun risarcimento potrebbe mai rimediare al pregiudizio subito dai ricorrenti.



Alla luce di quanto sopra, appare *ictu oculi* la necessità di una decisione inaudita altera parte mancando in effetti il tempo opportuno per sentire previamente le parti al fine di consentire ai ricorrenti di essere finalmente inseriti nelle GAE in tempo utile rispetto all'iter conclusivo della riforma e alla prossima indizione del concorso. Ci si riserva fin d'ora di chiedere il risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dai ricorrenti nell'eventuale giudizio di merito.

Tutto ciò premesso i ricorrenti ut supra rappresentati e difesi

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Tribunale di Messina in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c. ritenuta allo stato al sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia

In via principale:

- 1) Accertare e dichiarare inaudita altera parte -- mancando il tempo necessario per la comparizione delle parti -- il diritto dei ricorrenti (previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nonché degli altri atti amministrativi connessi e/o conseguenti) alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Messina, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio maturato, attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014);
- 2) Conseguentemente condannare le amministrazioni convenute, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Messina, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi, applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge;
- 3) Condannare le amministrazioni convenute al pagamento delle spese e dei compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri vigenti (D.M. 55/14), distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che a tal fine renda la dichiarazione di legge.



In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse opportuna una pronuncia inaudita altera parte, adottare, previo decreto di comparizione delle parti i provvedimenti chiesti in via principale.

- 1) Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni

Si allegano i documenti dal n. 1 al n. 4;

Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e ss. Del DPR 115/2002, così come modificato dal D.L. 98/11, si dichiara che le ricorrenti nell'anno 2015, hanno percepito un reddito imponibile personale, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 DPR 115/2002, non superiore ad Euro 34.107,72 e si impegnano a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione giudiziaria (si allega autocertificazione **Doc.4**)

Il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Pace del Mela –Messina, lì 12 Luglio 2016

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti (in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002) alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Messina per le classi concorsuali AAAA e EEEE valide per il triennio 2014/2017;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* dovrebbe essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, che in virtù dell'inserimento dei ricorrenti sarebbero stati scavalcati in graduatoria.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;



- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

- che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi a opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace de Mela – Messina, lì 12 Luglio 2016

Avv. Maria Chiara Isgrò

